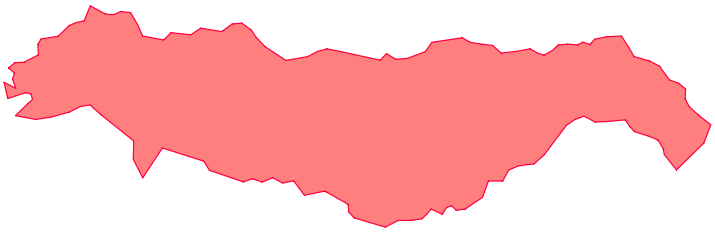
# COMUNE DI S. FLORO

**prov. di Catanzaro**

## PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE




*Progettista*

**Arch. Biagio CANTISANI, *tecnico competente***

*Collaboratori:*
*Arch. Paolo Raimondo*
*Pietro Cataldo , rilievi acustici*


*Oggetto*

## REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

*data* ottobre 2018

*scala*

*Approvazioni*

*Tavola*

# REL_02

# INDICE

1 - PRINCIPI GENERALI ..... 1

*1.1 -Tutela dall'inquinamento acustico e Zonizzazione acustica del territorio comunale..... 1*
*1.2. - Finalità della Zonizzazione acustica del territorio comunale..... 1*
*1.3. - Effetti dell'adozione della Zonizzazione acustica sulla strumentazione urbanistica..... 1*
*1.4. - Ambiti di tutela della Zonizzazione acustica ..... 2*
*1.5 - Modalità di aggiornamento e revisione della Zonizzazione acustica ..... 2*

2 - PRESCRIZIONI A TUTELA DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO..... 3

*2.1 - Prescrizioni a tutela dell'inquinamento acustico da osservare in sede di formazione e approvazione di strumenti urbanistici attuativi. ..... 3*
*2.2 - Prescrizioni da osservare per la tutela del clima acustico nel caso di edifici ed insediamenti in cui si prevedono impianti, funzioni e attività in grado di provocare inquinamento acustico e/o incremento della rumorosità ambientale ..... 4*
*2.3 - Prescrizioni da osservare per la tutela del clima acustico in sede di progettazione, autorizzazione e realizzazione di infrastrutture di trasporto..... 5*

3 - Esposizione all'inquinamento acustico e utilizzazione edificatoria dei suoli ..... 6

*3.1 - Vincoli all'utilizzazione edificatoria dei suoli a fini di protezione dall'inquinamento acustico, relativi a strumenti urbanistici attuativi in contesti urbani di nuova urbanizzazione... 6*
*3.2 - Vincoli all'utilizzazione edificatoria dei suoli per finalità di protezione dall'inquinamento acustico relativi ad interventi edilizi diretti..... 6*

4 - Disposizioni per il contenimento dell'inquinamento acustico all'interno degli edifici. ..... 7

*4 .1 - Requisiti minimi da garantire ..... 7*

5 - Disposizioni per il contenimento dell'inquinamento acustico derivante da attività rumorose. . 8

6 - Disposizioni per il contenimento dell'inquinamento acustico derivante da attività rumorose temporanee. ..... 9

7 - Norme Transitorie ..... 10

# 1 - PRINCIPI GENERALI

## *1.1 -Tutela dall'inquinamento acustico e Zonizzazione acustica del territorio comunale*

L'azione amministrativa del Comune di S. Floro è improntata a principi di tutela dall'inquinamento acustico degli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno.
Ai fini dell'individuazione dei valori limite di esposizione al rumore da prevedersi nell'ambiente esterno, il territorio del Comune di S. Floro è suddiviso in zone corrispondenti alle classi definite nella tabella A - Classificazione del territorio comunale - del D.P.C.M. 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”
Le disposizioni a tutela dell’inquinamento acustico si esplicitano mediante:

- Norme generali per il coordinamento tra attuazione delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie e classificazione acustica del territorio;
- Prescrizioni concernenti le modalità di redazione e approvazione degli strumenti urbanistici attuativi in presenza di destinazioni d’uso sensibili di particolari condizioni di esposizione al rumore, o di attività, funzioni e infrastrutture da cui possano avere origine emissioni sonore disturbanti
- Vincoli e condizioni all’utilizzazione edificatoria dei suoli in relazione alle diverse situazioni di esposizione al rumore ambientale
- Norme per il contenimento dell’impatto acustico derivante da particolari attività, funzioni ed installazioni, nonché dall’esercizio delle infrastrutture di trasporto.

## *1.2. - Finalità della Zonizzazione acustica del territorio comunale*

La Zonizzazione acustica del territorio comunale persegue i seguenti obiettivi:

a) stabilire gli standard minimi di comfort acustico da conseguire nelle diverse parti del territorio comunale, in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo di ogni contesto territoriale, ricondotto alle classificazioni di cui alla Tab. A del D.P.C.M. 14 novembre 1997;
b) costituire riferimento per la redazione dei Piani di Risanamento Acustico di cui all'art. 7 della Legge Quadro sull’Inquinamento Acustico (L:447/95), in base al confronto tra rumorosità ambientale misurata o stimata nei diversi ambiti del territorio comunale e standard di comfort acustico prescritti nelle diverse zone, secondo le classificazioni assegnate in sede di Zonizzazione Acustica;
c) consentire l'individuazione delle priorità d'intervento, in relazione all'entità del divario tra stato di fatto e standard prescritti, ed al grado di sensibilità delle aree e degli insediamenti esposti all'inquinamento acustico;
d) costituire supporto all'azione amministrativa dell'Ente locale per la gestione delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, nonché per la disciplina delle attività antropiche e degli usi del patrimonio edilizio, secondo principi di tutela dell'ambiente urbano ed extraurbano dall'inquinamento acustico.

## *1.3. - Effetti dell'adozione della Zonizzazione acustica sulla strumentazione urbanistica*

L'adozione della Zonizzazione Acustica del territorio comunale costituisce l'atto attraverso il quale trovano pieno recepimento nella prassi amministrativa del Comune di S. Floro i principi di tutela dell'inquinamento acustico espressi dalla “Legge Quadro sull’Inquinamento Acustico” e dai relativi decreti di attuazione.
A decorrere dall'adozione della Zonizzazione acustica del territorio comunale, qualsiasi variante al Piano Regolatore Generale e relativi strumenti attuativi devono obbligatoriamente essere improntati a principi di conseguimento e/o salvaguardia dei limiti minimi di comfort acustico prescritti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e successive modifiche e integrazioni.
I medesimi principi sono perseguiti anche nella fase attuativa degli strumenti urbanistici generali in essere.

### *1.4. - Ambiti di tutela della Zonizzazione acustica*

L'ambito di tutela dall'inquinamento acustico viene esercitato sull'intero territorio comunale sulla base della Zonizzazione Acustica adottata.
Non sono zonizzate le fasce di rispetto delle linee ferroviarie ai sensi del D.P.R. 18/11/1998 n. 459 “Regolamento recante norme di esecuzione dell’art. 11 della legge 26/10/1995 n. 447 in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”.

### *1.5 - Modalità di aggiornamento e revisione della Zonizzazione acustica*

La Zonizzazione acustica può essere sottoposta a revisione in relazione a variazioni del quadro legislativo nazionale o regionale e in relazione alle variazioni degli strumenti urbanistici del Comune.
Durante dette revisioni si devono inoltre tenere in considerazione modifiche significative dei flussi di traffico del sistema di viabilità urbana principale.
Nel caso di varianti al PSC la Zonizzazione Acustica viene contestualmente revisionata sulla base delle modificate destinazioni d'uso in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo in oggetto ed alle classificazioni di cui alla Tab. A del D.P.C.M. l4 novembre 1997.
Per le zone soggette a Piani di Attuazione, l'approvazione di questi ultimi è subordinata all'automatica determinazione della Zonizzazione acustica sulla base delle destinazioni d'uso.
In caso di normative specifiche nazionali e/o regionali, la Zonizzazione Acustica viene automaticamente aggiornata se vengono modificati i limiti di esposizione senza variazione del numero complessivo delle classi di destinazione d'uso del territorio. Nel caso in cui ci sia variazione del numero complessivo delle classi sarà necessario stabilire un criterio oggettivo di adeguamento alla nuova normativa.

# 2 - PRESCRIZIONI A TUTELA DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO.

## *2.1 - Prescrizioni a tutela dell'inquinamento acustico da osservare in sede di formazione e approvazione di strumenti urbanistici attuativi.*

In sede di presentazione di Piani Attuativi, con riferimento all'assetto planivolumetrico, alla distribuzione dei fattori di carico urbanistico e dei diversi usi e destinazioni di progetto, dovranno essere forniti tutti gli elementi utili ai fini dell'assegnazione del comparto all'una o all'altra delle previste classi di zonizzazione acustica, ovvero alla suddivisione dello stesso in sub - comparti caratterizzati da differenti classi acustiche, in funzione delle loro destinazioni d'uso specifiche (aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali ecc.) sulla base di una valutazione preventiva del clima acustico dell'area con particolare riferimento ai valori di qualità (Tab. D del D.P.C.M 14 novembre 1997).
L'approvazione dei Piani Attuativi e dello studio previsionale del clima acustico comporterà l'automatico aggiornamento della Zonizzazione Acustica.
La definizione dell'assetto planivolumetrico dei suddetti Piani di Attuazione e di Ristrutturazione Urbanistica, nonché la localizzazione delle funzioni e delle attività previste nell'ambito dei comparti disciplinati da strumento urbanistico attuativo dovrà tenere conto:

- di obiettivi indirizzati alla minimizzazione dell'esposizione al rumore derivante da strade e infrastrutture dei trasporti, già esistenti o di nuova costruzione, limitrofe o appartenenti al comparto in progetto, nonché da sorgenti fisse interne o esterne al comparto, ma comunque tali da fare risentire i propri effetti i entrambi i casi all'interno del comparto;
- di obiettivi di mitigazione dell'impatto acustico a carico di zone contermini derivanti da rumorosità ambientale, fisse o mobili, previste o di prevedibile localizzazione all'interno del comparto.

A tal fine in fase di elaborazione degli atti progettuali dei Piani di Attuazione e di Ristrutturazione Urbanistica dovrà tenersi conto degli effetti delle sorgenti lineari e puntuali di rumorosità interna ed esterna al comparto, prevedendo soluzioni, accorgimenti, dispositivi, distacchi, distribuzione dei vari tipi edilizi e delle funzioni previste, modalità di distribuzione e conformazione del verde, schermi acustici fonoisolanti o fonoassorbenti

- finalizzati alla riduzione dell'esposizione degli insediamenti in oggetto, con particolare riferimento a quelli destinati a funzioni residenziali,
- finalizzati alla protezione di edifici e insediamenti contermini dal rumore eventualmente generato dalle sorgenti interne al comparto disciplinato dallo strumento urbanistico in essere.

Nei Piani di Ristrutturazione Urbanistica a destinazione residenziale o polifunzionale, attuati anche mediante parziale demolizione o ricostruzione, ove risulti impossibile il rispetto dei prescritti valori limite nell'ambiente esterno in relazione al clima acustico del contesto territoriale in cui risulti collocato il comparto oggetto dell'intervento, gli edifici di nuova costruzione da adibire ad usi residenziali, ferme restando le prescrizioni di cui al successivo articolo, dovranno essere ubicati alla massima distanza delle sorgenti di rumorosità con termini compatibilmente con i distacchi previsti dagli edifici conservati e dai confini di proprietà e/o di zona con la geometria dell'area di intervento , ovvero presentare alla medesime sorgenti fronti di minori dimensioni lineari.
Nei Piani di Ristrutturazione Urbanistica a destinazione residenziale o polifunzionale, attuati mediante conservazione del patrimonio edilizio esistente, ove risulti impossibile il rispetto dei prescritti valori limite nell'ambiente esterno in relazione al clima acustico del contesto urbanistico dell'intervento, la localizzazione delle destinazioni residenziali, ferme restando le prescrizioni di cui al successivo articolo, dovrà indirizzarsi ad assegnare prioritariamente al riuso ai fini residenziali gli edifici meno esposti al rumore ambientale , tra quello compresi nel Piano di Ristrutturazione Urbanistica.
Per il conseguimento di un clima acustico entro i prescritti valori limite, o comunque del migliore clima acustico possibile in relazione alle condizioni di esposizione, in caso di assenza di con-

formi previsioni negli atti dei Piani di Attuazione e di Ristrutturazione Urbanistica, possono essere disposte dall'Amministrazione comunale idonee condizioni e/o prescrizioni anche inerenti alla realizzazione di interventi di protezione attiva e/o passiva per il contenimento delle rumorosità ambientale sia ponendone l'attuazione a carico del proponente sia assumendone la realizzazione a propria cura nell'ambito delle previsione di Piano di Risanamento Acustico (art. 7 L.447/95), condizionandone l'esecutività dell'opera all'attuazione degli interventi del Piano di Risanamento Acustico.
Il Regolamento Edilizio disciplina i requisiti acustici degli edifici oggetto delle disposizioni del presente articolo.

### *2.2 - Prescrizioni da osservare per la tutela del clima acustico nel caso di edifici ed insediamenti in cui si prevedono impianti, funzioni e attività in grado di provocare inquinamento acustico e/o incremento della rumorosità ambientale*

Il conseguimento dei provvedimenti autorizzatori relativi a trasformazioni edilizie e/o cambi di destinazione d'uso concernenti:

- nuovi impianti e infrastrutture adibiti o da adibire ad attività produttive, sportive e ricreative, nonché a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- la realizzazione, il potenziamento e la modifica di insediamenti, edifici o loro parti adibiti o da adibire a discoteche e altri luoghi di intrattenimento danzante e pubblico spettacolo, a circoli privati o pubblici esercizi in cui siano installati macchinari e impianti rumorosi, nonché ad impianti sportivi e ricreativi;
- l'installazione di macchinari, impianti e attrezzature comunque costituenti sorgente fissa di rumore, a ciclo continuo o discontinuo, - anche se in connessione con funzioni, attività o finalità diverse da quelle richiamate ai precedenti punti del presente comma, - in grado di generare emissioni sonore che facciano risentire i propri effetti all'esterno delle unità immobiliari e/o dei confini delle proprietà in cui siano previstele predette installazioni o attività rumorose,

è subordinato alle seguenti prescrizioni e ai seguenti vincoli:

a) Nel caso di sorgenti o attività rumorose previste all'interno di locali di edifici appartenenti ad insediamenti complessi, costituiti da uno o più edifici funzionalmente collegati a relativa area cortiliva, dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di zona prescritti dalla Zonizzazione Acustica ai confini di proprietà, salvo che per i confini prospettanti su strade o altre linee di trasporto;
b) Nel caso di sorgenti o attività rumorose previste all'interno di locali, edifici ed insediamenti posti in prossimità dei confini tra zone a diversa classificazione acustica, in corrispondenza di ciascun confine di zona dovrà essere garantito il rispetto dei livelli prescritti per la zona comportante maggior grado di tutela, salvo che non siano previste idonee zone filtro in sede di Zonizzazione Acustica, o di strumenti urbanistici particolareggiati, in grado di consentire comunque il rispetto dei valori prescritti al margine esterno della zona filtro;
c) Sempre e comunque, in relazione all'esercizio delle sorgenti di rumore e/o delle attività rumorose previste, dovrà essere garantito il rispetto del criterio differenziale in corrispondenza degli ambienti confinanti appartenenti ad insediamenti ed edifici contermini, fatto salvo il caso di rumore trascurabile così come definito all'art.4 comma 2 del DPCM 31/3/1998.

Nel caso di trasformazioni edilizie assoggettate a semplice Dichiarazione di Inizio di Attività, il rispetto dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo dovrà costituire specifico oggetto di asseverazione da parte del tecnico competente, dotato dei requisiti di professionalità e dell'abilitazione di cui al DPCM 31/3/1998.

Per i casi previsti dal comma 2 dell'art.8 della Legge 447/95 il soggetto titolare dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico.

Il REU disciplina i requisiti acustici degli edifici oggetto delle disposizioni del presente articolo.

### *2.3 - Prescrizioni da osservare per la tutela del clima acustico in sede di progettazione, autorizzazione e realizzazione di infrastrutture di trasporto.*

Ferme restando le disposizioni delle norme legislative nazionali e regionali in materia di assoggettamento a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, i progetti sottoposti ad approvazione dell'Amministrazione Comunale, e/o a provvedimento autorizzatorio o parere di competenza comunale, finalizzati alla realizzazione, al potenziamento o alla ristrutturazione di infrastrutture di trasporto su sede propria, nonché di assi viari destinati ad accogliere flussi di traffico, devono contenere una documentazione d'impatto acustico redatta secondo le finalità indicate all' art. 8 della Legge 447/95

In sede di progettazione e realizzazione di nuovi assi stradali e di linee di trasporto su sede propria e tratte ferroviarie, i progetti dovranno comunque prevedere la contestuale realizzazione di idonei dispositivi di mitigazione del rumore indotto, a protezione degli edifici e degli insediamenti limitrofi esistenti e di progetto, in corrispondenza dei quali risulti o possa risultare alterato il preesistente clima acustico in forza dell'entrata in esercizio dell'infrastruttura, tenuto conto dei distacchi esistenti o previsti, così da garantire i livelli di esposizione prescritti al confine della zona stradale, o almeno in facciata agli edifici esistenti o di progetto, fatte salve le disposizioni, i limiti e le condizioni definite dai Regolamenti di cui all'art.11 della L.447/95.

Nell'ambito degli interventi di cui al comma 2, ove per la mitigazione dell'inquinamento acustico indotto sia prevista la realizzazione di barriere fisiche, naturali o artificiali, in sede di approvazione del progetto relativo all'infrastruttura dovrà essere prevista l'acquisizione delle aree necessarie per la realizzazione dei dispositivi di protezione dal rumore, nonché l'esecuzione degli stessi prima della messa in esercizio dell'infrastruttura, con relazione di calcolo degli effetti di mitigazione ottenuti.

Nell'ambito degli interventi di cui sopra, ove per la mitigazione dell'inquinamento acustico indotto sia previsto il ricorso ad asfalti fonoassorbenti o a conglomerati in grado di ridurre l'emissione di rumore, dovrà essere valutata preventivamente con apposita relazione di calcolo l'efficacia acustica del provvedimento nei confronti delle aree disturbate, tenuto conto della prevista conservazione nel tempo delle caratteristiche acustiche del manto impiegato.

Alle medesime disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, e, in quanto applicabili, alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, sono assoggettati i progetti relativi alla realizzazione, al potenziamento e alla ristrutturazione di aviosuperfici, eliporti, e piste di prova, competizione e gara, anche ai fini meramente ricreativi, destinate a veicoli a motore di qualunque tipo.

Per le opere di cui al presente articolo, il provvedimento autorizzatorio o il parere favorevole di competenza comunale dovrà dare atto del positivo esito dell'istruttoria compiuta sulla documentazione di impatto acustico prodotta, attestando la compatibilità ambientale del clima acustico post operam, ovvero contenere prescrizioni per la realizzazione di dispositivi, interventi o accorgimenti per la mitigazione dell'impatto acustico indotto; per gli interventi di competenza comunale, in alternativa, potrà prescriversi che le opere di mitigazione vengano realizzate nell'ambito del Piano di Risanamento Acustico comunale.

## 3 - Esposizione all'inquinamento acustico e utilizzazione edificatoria dei suoli

### *3.1 - Vincoli all'utilizzazione edificatoria dei suoli a fini di protezione dall'inquinamento acustico, relativi a strumenti urbanistici attuativi in contesti urbani di nuova urbanizzazione.*

L'utilizzazione edificatoria delle aree di nuova urbanizzazione disciplinate da strumento urbanistico attuativo è subordinata all'esistenza, o al previsto conseguimento, di un clima acustico in cui:

a) sia comunque garantito il mancato superamento dei valori di attenzione di cui all'art.6 del DPCM 14/11/1997;

b) in corrispondenza degli edifici in progetto siano, di norma, conseguiti i valori di qualità di cui all'art. 7 del DPCM 14/11/97 "Valori Limite delle sorgenti sonore", anche mediante esecuzione di opere o adozione di accorgimenti in grado di garantire un clima acustico conforme a detti valori limite e/o limiti massimi di esposizione.

Per gli edifici, o loro parti, a destinazione residenziale non è ammessa deroga ai limiti di esposizione in facciata prescritti dalla Zonizzazione Acustica.

Fatte salve eventuali disposizioni più restrittive derivanti dall'attuazione degli adempimenti derivanti dalla Legge Regionale di cui all'art. 4 c.1 della L. 447/95, nel caso di edifici non residenziali potrà essere derogato il limite di esposizione in facciata, ove i requisiti tecnico costruttivi e/o impiantistici delle strutture edilizie in oggetto risultino tali da garantire all'interno delle stesse, e lungo tutto l'anno, un adeguato comfort acustico.

E' vietato l'insediamento di funzioni classificabili come "particolarmente protette" riconducibili alla Classe I di cui alla Tab. A dell'Allegato al DPCM 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", in assenza di un clima acustico conforme ai prescritti valori limite di immissione, fatta eccezione per zone a parco, cui attribuire la funzione di filtro, e fabbricati o loro parti, destinati ad attività o funzioni collaterali e/o di supporto a quella principale.

Per i casi previsti dal comma 2 dell'art.8 della Legge 447/95 il soggetto titolare dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico.

Il Regolamento Edilizio disciplina i requisiti acustici degli edifici da realizzare e/o da recuperare nelle zone assoggettate alle disposizioni del presente articolo.

### *3.2 - Vincoli all'utilizzazione edificatoria dei suoli per finalità di protezione dall'inquinamento acustico relativi ad interventi edilizi diretti*

Nelle parti del territorio - o per le tipologie d'intervento - in cui sia previsto l'intervento edilizio diretto, l'ammissibilità delle trasformazioni edilizie comportanti realizzazione di nuovi edifici, anche per demolizione e ricostruzione, e/o interventi di tipo sistematico su edifici esistenti (restauro scientifico; restauro e risanamento conservativo; ripristino tipologico; riqualificazione e ricomposizione tipologica; ristrutturazione edilizia), è subordinata al rispetto delle prescrizioni del DPCM 5/12/1997 "Requisiti passivi acustici degli edifici".

In assenza del rispetto dei requisiti di comfort acustico interno, è vietato il cambio di destinazione d'uso finalizzato all'insediamento di funzioni residenziali anche in corrispondenza delle altre trasformazioni edilizie, restando inoltre anche per tali fattispecie il cambio di destinazione d' uso finalizzato all' insediamento di funzioni protette, assoggettato alle prescrizioni di cui alla tabella A del DPCM 14 novembre 1997.

Il REU disciplina i requisiti acustici degli edifici oggetto delle disposizioni del presente articolo.

## 4 - Disposizioni per il contenimento dell'inquinamento acustico all'interno degli edifici.

### *4 .1 - Requisiti minimi da garantire*

Per il contenimento dell'inquinamento acustico all'interno di ambienti civili ad uso privato, pubblico o collettivo di nuova costruzione ed oggetto di interventi di ristrutturazione, restauro, risanamento si fa riferimento al DPCM 5 dicembre 1997 "Requisiti passivi degli edifici" alle indicazioni contenute nel regolamento edilizio.

## 5 - Disposizioni per il contenimento dell’inquinamento acustico derivante da attività rumorose.

Si definisce attività rumorosa l'uso di impianti, apparecchiature, macchine di ogni genere in attività di carattere produttivo, ricreativo odi ogni altro tipo che comporti emissioni sonore provocanti sull'uomo effetti indesiderati, disturbanti o determinanti un qualsiasi deterioramento qualitativo dell'ambiente.
L’azione amministrativa e di controllo del comune viene esercitata in base alle indicazioni contenute nel Regolamento locale di Polizia Municipale.

## 6 - Disposizioni per il contenimento dell'inquinamento acustico derivante da attività rumorose temporanee.

Si definisce attività rumorosa temporanea qualsiasi attività, definita rumorosa ai sensi del paragrafo 5 che si esaurisce in periodi di tempo limitati o legata ad ubicazioni variabili e che viene svolta all'aperto o in strutture precarie o comunque ai di fuori di edifici o insediamenti aziendali.
L'azione amministrativa e di controllo del comune viene esercitata in base alle indicazioni contenute nel Regolamento locale di Polizia Municipale.

## 7 - Norme Transitorie

In attesa che il comune provveda agli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si applicano i limiti di cui all'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991.
Nelle materie oggetto dei provvedimenti di competenza comunale e dei regolamenti locali previsti dalla presente legge 447/95, fino all'adozione dei provvedimenti e dei regolamenti medesimi si applicano, per quanto non in contrasto con la presente legge, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991, fatta eccezione per le infrastrutture dei trasporti, limitatamente al disposto di cui agli articoli 2, comma 2, e 6, comma 2.
Per i casi non previsti dalle presenti Norme di Attuazione si fa riferimento alla Legge 447/95 “Legge Quadro sull’inquinamento acustico”, ai relativi decreti di attuazione ed alla Normativa Regionale in materia di tutela dall’inquinamento acustico.